


ALLEGATO .....<sup>A'</sup>  
all'atto Rep. N. 43455  
Racc. N. 28908

STATUTO

\*\*\*\*\*

Art. 1 - 1. E' costituita la Società per azioni a prevalente partecipazione pubblica avente denominazione: "SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D'OTRANTO S.p.a." con sede in San Cesario di Lecce (Le).

Art. 2 - La Società ha per scopo ed oggetto la promozione, l'organizzazione e la gestione diretta, e/o per il tramite di società e di enti partecipati, in Italia ed all'estero, di servizi, di attività di trasporto pubblico e mobilità anche di interesse turistico, nonché di ogni altro servizio o attività affine, connesso e complementare al servizio di trasporto pubblico che sia ritenuto utile per il raggiungimento del fine sociale; rimozione coatta veicoli, segnaletica, semaforizzazione, servizio di custodia giudiziaria, realizzazione e gestione parcheggi, gestione di officina per riparazione veicoli per conto terzi, esercizio di iniziative ed attività turistiche di noleggio di mezzi di trasporto propri e di terzi e quant' altro connesso con la mobilità urbana ed extraurbana. La Società può partecipare, in Italia ed all'estero, a procedure concorsuali per l'affidamento dei sopra indicati servizi. Per l'avvio dei servizi e delle attività connesse alla mobilità ed al trasporto pubblico è richiesta, per ogni singola tipologia, delibera favorevole a maggioranza assoluta dell'assemblea



dei soci. La Società potrà costituire e partecipare ad organismi giuridici nel settore trasporti, assumendo cointeressenze o partecipazioni, nonché compiere e svolgere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e di servizi che sia ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento dello scopo sociale.

*Atti*

**Art. 3** - La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

**Art. 4** - Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero centesimi) suddiviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero centesimi) cadauna.

**Art. 5** - Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Possono essere proprietari delle azioni i Comuni della Provincia di Lecce, l'Ente Regione, la Provincia di Lecce, altri Enti pubblici in genere, nonché persone giuridiche e fisiche private, ferma restando la titolarità di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale a favore di Enti Pubblici.

**Art. 6** - La Società può accettare conferimenti di beni in natura e di crediti, osservate le disposizioni degli artt. 2342 e 2343 C.C.

**Art. 7** - Gli organi della Società sono:

1) L'assemblea dei Soci;



2) L'Amministratore Unico ovvero, qualora ricorrano le condizioni di legge, il Consiglio di Amministrazione;

3) Il Collegio Sindacale;

4) Il Revisore Unico.

E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.


**Art. 8** - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, adottate a maggioranza dei voti presenti ai sensi degli artt. 2368 e 2369 C.C. e dello Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti.

**Art. 9** - L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale. La convocazione dell'assemblea deve avvenire almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società la convocazione dell'assemblea può avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea può essere, inoltre, convocata in qualunque momento dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione e su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella richiesta gli argomenti da trattare.

**Art. 10** - L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico



o dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso comunicato al domicilio dei soci con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno 10 (dieci) giorni prima dell'Assemblea.

L' avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione che dovrà essere fissata in un giorno diverso dalla prima.

In mancanza delle formalità suddette per la convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, salva la possibilità di ciascuno dei partecipanti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

**Art. 11** - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da persona designata tra i partecipanti all'Assemblea stessa.

**Art. 12** - L'Assemblea approva il bilancio, ed elegge gli Amministratori, i componenti del Collegio Sindacale ed il Revisore Unico.

Art. 13 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare mediante verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario e, eventualmente, dagli scrutatori. Nel caso di assemblea straordinaria, le funzioni di Segretario sono svolte da un Notaio designato dal Presidente dell'assemblea. —


Art. 14 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto, ai sensi delle vigenti norme in materia, da un numero non superiore a cinque, eletto dall'Assemblea nel rispetto, inoltre, delle previsioni di legge in materia di equilibrio tra generi. —

L'Assemblea dei Soci stabilirà e varierà, nei limiti sopra indicati, la composizione dell'Organo Amministrativo in relazione alle esigenze della Società e ne fisserà il compenso. —

I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci. Essi durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti. —

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia direttamente provveduto l'Assemblea, nomina nel proprio seno il Presidente. Può inoltre delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi membri determinando i limiti della delega. —

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di



Amministrazione, oltre alla figura di Direttore o Responsabile dell'Esercizio, prevista dalla normativa vigente, potrà nominare un Direttore Generale, scelto anche tra i non soci, le cui funzioni, attribuzioni, durata dell'incarico e compensi, saranno fissati dall'Organo Amministrativo.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori si provvede, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla cessazione a sostituirli; la sostituzione è deliberata dall'assemblea.

I Consiglieri nominati in sostituzione assumono l'anzianità di nomina e la durata del mandato dei Consiglieri sostituiti.

La partecipazione in seno all'Assemblea dei Soci dovrà esplicarsi a mezzo del rappresentante legale degli stessi o suo delegato, nelle forme di legge. Tale rappresentante parteciperà all'Assemblea con diritto elettorale attivo e passivo rispetto alle cariche sociali.

**Art. 15** - Ad ogni socio che detiene una quota azionaria superiore al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale spetta esprimere un componente del Consiglio di Amministrazione che dovrà essere eletto tra i candidati designati nell'Assemblea dai singoli soci che detengono tale quota.

Nel caso in cui almeno il 30% (trenta per cento) del capitale sociale sia detenuto dai privati, agli stessi spetterà un rappresentante o due rispettivamente se il

Consiglio sia formato da tre o cinque componenti, \_\_\_\_\_

Nel caso in cui la quota di capitale detenuta dai privati sia inferiore al 30% e comunque superiore al 10% (dieci per cento) tra i candidati designati dai privati è scelto un componente del Consiglio di Amministrazione ed un Sindaco Effettivo. \_\_\_\_\_


Per poter designare i candidati, i Soci privati devono detenere, per conto proprio o di terzi, almeno il dieci per cento del capitale sociale. \_\_\_\_\_

La determinazione avviene tramite liste che devono contenere un numero di candidati pari al doppio dei posti riservati. \_\_\_\_\_

**Art. 16** - L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazione alcuna e con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, purché non siano espressamente riservati all'Assemblea. \_\_\_\_\_

**Art. 17** - Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con funzioni di segretario, il Direttore Generale, se nominato, o il Direttore di Esercizio. In assenza, dette funzioni sono esercitate da persona designata dal Consiglio di Amministrazione. \_\_\_\_\_

**Art. 18** - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione



sono validamente prese a maggioranza di voti dei presenti.

*Alvin...*

**Art. 19** - L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la Società presso i terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei soci, cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, vigila sull'andamento dell'azienda ed esercita tutte le funzioni prescritte dalla legge.

*...*

**Art. 20** - Il Collegio Sindacale è composto da n. tre membri effettivi e due supplenti in virtù di quanto previsto dall'art. 2397 del codice civile e nel rispetto delle previsioni di legge in materia di equilibrio tra generi.

*...*


Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

*...*

I Sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

*...*

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.





L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

**Art. 21** - La revisione legale dei conti è affidata ad un Revisore Unico, eletto dall'Assemblea, che ne determina il compenso.

Il Revisore Unico deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.


Il Revisore Unico dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

**Art. 22** - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio forma il bilancio con il conto profitti e perdite a norma di legge.

**Art. 23** - L'assemblea, prelevata la riserva legale e fatti i prudenziali ammortamenti, determina l'ammontare degli utili.

**Art. 24** - Gli utili e le perdite sono ripartiti proporzionalmente tra i soci in rapporto alla partecipazione al capitale sociale.

**Art. 25** - I compensi spettanti all'Amministratore Unico, ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti il Collegio Sindacale ed al Revisore Unico sono stabiliti dall'Assemblea.



E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato ai componenti degli Organi Sociali.

Art. 26 - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

Art. 27 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge.

*Alricio P. P.*

